

8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerge dall'analisi SWOT questo tipo di operazione è strategico per contrastare il fenomeno di senilizzazione che interessa le aziende agricole toscane (l'età media del conduttore è di 51 anni tra gli IAP e 65 anni tra i non IAP) e delle difficoltà legate al ricambio generazionale correlate alla difficoltà di accesso alla terra e di start up a causa della rigidità del mercato fondiario e dell'alto valore fondiario.

Il tipo di operazione è attivato nell'ambito del "Pacchetto giovani", strumento quest'ultimo che riconosce al giovane agricoltore la possibilità di accedere direttamente ad alcune sottomisure del PSR unitamente al riconoscimento di un sostegno per l'avvio della propria attività imprenditoriale.

Le finalità e le tipologie di investimento che vengono sostenute con questo tipo di operazione sono descritte nella precedente operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" a cui si rinvia.

In aggiunta questo tipo di operazione sostiene anche gli investimenti finalizzati all'acquisto di terreni (nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili a contributo).

Agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione previsti in questo tipo di operazione si applicano i tassi di contribuzione di cui all'art. 17.3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come meglio descritto al successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Questo tipo di operazione concorre, direttamente, al soddisfacimento dei fabbisogni 7 e 4 e, indirettamente, dei fabbisogni n. 13 e 15.

Le tipologie di intervento previste collegano questo tipo di operazione direttamente alla FA 2B e indirettamente alla FA 5 D.

Gli interventi, inoltre, concorrono al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- "Innovazione" in quanto concorre a favorire l'innovazione di processo attraverso l'introduzione di nuove tecnologie che possono riguardare l'organizzazione e/o la gestione dei processi produttivi;
- "Ambiente" in quanto gli investimenti concorrono ad adottare processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale;
- "Cambiamenti Climatici" in quanto gli investimenti sono in grado di mitigare/adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso:

a) sotto forma di contributi in conto capitale;

b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di garanzie agevolate, come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all’interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani che si insediano ai sensi dell'art. 19 lett. a.i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell'ambito del "Pacchetto Giovani".

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili; acquisto terreni nei limiti di cui al successivo punto 2)
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) *calcolate in base alla metodologia di cui al successivo paragrafo "importi e aliquote di sostegno (applicabili)";*

d) investimenti immateriali per l' acquisizione di programmi informatici.

2. Nel caso di acquisto di terreni, il costo ammissibile è fissato nel limite massimo del 10% del totale delle spese ammesse a contributo con esclusione del costo di acquisto del terreno, delle spese generali.

3. Sono ammissibili i “contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi” di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

4. Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione può essere riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati.

5. Gli investimenti sono ammissibili al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarità”.

6. Oltre quanto indicato nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, non sono ammissibili le spese relative:

- ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- all’acquisto di barriques.

7. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette “colture dedicate”, incluse le colture per la produzione di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;

2. Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del trattato UE e di seguito elencati: animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, semi oleosi, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell’apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco, foraggiere.

3. Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all’Allegato I del trattato UE.

4. Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola. Nel tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” è descritto come viene soddisfatto tale criterio”.

5. Gli interventi sono limitati alle strutture produttive aziendali; sono esclusi quelli su fabbricati ad uso abitativo.

6. Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l’efficienza energetica di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

7. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi su cui sono definiti i criteri di selezione relativi a questo tipo di operazione attivata nell'ambito della progettazione integrata attraverso bandi multimisura "pacchetto giovani" sono i seguenti:

1. Territorio: la priorità territoriale è attribuita in funzione del grado di ruralità (zone C2, D) e di svantaggio (zona montana). Il principio è collegato al fabbisogno n. 4 e all'obiettivo trasversale "Ambiente".
3. Genere (femminile) del richiedente, che contribuisce a dare una risposta al fabbisogno n. 8.
4. Settore d'intervento: tale principio concorre ad incentivare la competitività delle filiere *cerealicola (limitatamente al frumento duro e tenero), bovina, ovi-caprina, suinicola (limitatamente alle razze autoctone toscane iscritte nel repertorio regionale istituito ai sensi della LR 64/2004), olivicola, ortofrutticola con particolare riferimento alle produzioni destinate alla trasformazione industriale.* Il principio è collegato ai fabbisogni n. 4 e 6.
5. *Tipologia degli investimenti. Verrà data priorità a:*
 - *investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul luogo di lavoro superiori a quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente;*
 - *investimenti per la realizzazione ex novo di recinzioni destinate all'allevamento di razze suine autoctone toscane iscritte nel repertorio regionale istituito ai sensi della LR 64/2004;*
 - *investimenti in macchine ed attrezzature dotate di sistemi finalizzati all'impiego di tecniche di agricoltura di precisione.*

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è fissata al 40%, incluse le spese generali.

Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni:

- *10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;*

La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

- 10% in caso di “giovane agricoltore” che presenta domanda per il premio di primo insediamento ai sensi dell’art. 19 lett. a. i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 nell’ambito del "Pacchetto Giovani".

Per quanto riguarda l’acquisizione di trattori, mietitrebbie, nuovi impianti arborei e frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base degli studi metodologici elaborati da Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con riferimento alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, può essere calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d) e paragrafo 5, lettera c) dell’articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda l’acquisizione di trattori e mietitrebbie, nuovi impianti arborei e frantoi oleari, la spesa ammissibile può essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari -UCS (opzione b, comma 1 dell’art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA (lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013).

Relativamente alle spese di progettazione si può utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia alla descrizione inserita nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole".

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I criteri in materia di efficienza energetica sono descritti al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni

generali" e richiamati nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" della presente scheda.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La definizione delle soglie di cui all'art. 13 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 è riportata al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".